

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, PROTEZIONE CIVILE E TURISMO

Servizio POLITICHE DELLA MONTAGNA E DELLA FAUNA SELVATICA

Oggetto: note esplicative alla DGR n. 358/2008

relativa all'avvio delle procedure connesse alla misura 122 del PSR 2007-

2013.

Genova, 21 novembre 2008

Prot. n. PG/2008/157005 Allegati: /

Alle Comunità Montane Ai Consorzi dei Comuni Alle Strutture:

- Politiche Agricole
- Produzioni Agroalimentari
- Servizi alle Imprese Agricole
- Produzioni Floro-ortovivaistiche
- Coordinamento Ispettorati Agrari
 - Sedi provinciali
- Staff del Dipartimento

All'UNCEM

Agli Enti Parco

Alle Organizzazioni professionali agricole

All'Associazione Regionale Allevatori

Alla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Liguria

Ai Collegi provinciali dei Periti Agrari

Ai Collegi provinciali degli

Agrotecnici

Ai Collegi provinciali dei Geometri Ai CAA autorizzati a operare in Liguria

All'AGEA-OP

Invio solo FAX e @mail

Si fa riferimento alla deliberazione indicata a margine e ad alcune richieste di chiarimento pervenute da diversi soggetti in indirizzo, in particolare in relazione alle indicazioni sugli investimenti ammissibili e sulla quantificazione dell'aiuto. In merito si chiarisce quanto di seguito esposto.

1. Computo delle spese generali e tecniche

Come indicato nella DGR in questione, ed analogamente ad altre misure di investimento, sono ammissibili a valere sulla misura 122 sia spese per investimenti materiali

)P

circ081121_157005_misura122.doc - 28/01/10

(gli interventi oggetto principale dell'aiuto), sia spese per investimenti immateriali connessi agli interventi veri e propri. In tal senso la deliberazione chiarisce quali tipi di investimento immateriale sono ammissibili e in quale misura, riportando in particolare al punto 1) le spese generali e tecniche connesse alla progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza nei cantieri, eventuali consulenze geologiche o geotecniche, collaudi e altri oneri tecnico-amministrativi e previdenziali nonché, al punto 2), spese per consulenze tecniche connesse alla pianificazione e alla certificazione.

La deliberazione indica quindi che "Gli investimenti immateriali di cui al punto 1) sono ammissibili nel limite del 12% dell'importo massimo di contributo per gli investimenti strutturali e infrastrutturali ... Per gli investimenti immateriali di cui al punto 2) il limite di ammissibilità è elevabile al 25% dell'importo massimo di contributo connesso agli investimenti materiali..."

Si specifica, in merito, che la suddetta dizione "dell'importo massimo di contributo" corrisponde ad un errore materiale in quanto la percentuale deve necessariamente essere riferita all'importo dell'investimento.

Tale indicazione è riportata infatti nel Programma regionale di Sviluppo Rurale approvato che, al punto 5.2.8 – Norme specifiche regionali, statuisce tra l'altro che "...sono ammissibili le spese generali e tecniche fino a un massimo del 6% **degli investimenti...** Le spese generali e tecniche per gli investimenti strutturali o infrastrutturali nel settore forestale sono ammissibili fino a un massimo del 12% elevabili al 25% nel caso di predisposizione di piani di gestione forestale o di certificazione della gestione forestale sostenibile".

2. Definizione del contributo

Sulla base di quanto sopra chiarito ed al fine di agevolare e uniformare l'attività istruttoria, si riporta nel seguito il procedimento cronologico da utilizzare per la determinazione del contributo.

- Definizione dei costi dell'intervento (investimenti materiali) mediante l'utilizzo dei prezzari indicati o, se necessario, mediante valutazione dell'analisi dei costi proposta a progetto o, ancora, dei preventivi presentati. Come ricordato sopra qualora tale importo, determinato sulla base di progetto, superi i massimali di costi di investimento indicati dalla DGR n. 358/2008, lo stesso deve essere ricondotto entro i valori dei massimali medesimi.
- 2. L'importo del punto 1. costituisce il riferimento su cui calcolare la soglia di spese generali e tecniche secondo le percentuali previste dalla misura.
- 3. Nel caso di interventi selvicolturali deve essere detratto il valore all'imposto del legname di risulta. Si sottolinea che, qualora non sia previsto l'esbosco dei prodotti ottenuti, il valore corrispondente non deve ovviamente essere detratto; in tal caso, tuttavia, non possono evidentemente essere inseriti nell'investimento i costi di esbosco.
- 4. La somma dei costi di investimento materiali (eventualmente al netto del valore di cui al punto 3. per gli interventi selvicolturali) e dei costi per gli investimenti immateriali (appunto le spese generali e tecniche calcolate come sopra) costituisce la spesa massima ammissibile a contributo. A titolo di esempio, la spesa massima ammissibile per un ettaro di miglioramento boschivo non può comunque essere superiore a 5.600 Euro (ossia 5.000 Euro, che rappresenta il tetto dei costi di investimento materiale per l'azione, + il 12% di tale importo, a titolo di spese generali e tecniche).
- 5. Sulla spesa massima ammissibile, determinata come sopra, si applicano le percentuali previste di intensità dell'aiuto per ottenere l'importo di contributo. Riprendendo l'esempio

DP circ081121_157005_misura122.doc - 28/01/10

di cui sopra il contributo massimo per un ettaro di miglioramento boschivo è pari a 3.360 Euro nelle zone ove è prevista un'intensità di aiuto pari al 60% della spesa ammissibile e a 2.800 Euro per le altre zone (50%).

Il medesimo procedimento si applica evidentemente anche all'azione 2) sulla viabilità (massimali di costi di investimento pari a 35.000 Euro/Km per apertura e 20.000 Euro/Km per adeguamenti e ripristini) nonché alle percentuali di spese per consulenze tecniche in tema di pianificazione e certificazione.

3. Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro

Si richiamano innanzitutto le specifiche indicazioni regionali emanate con le DGR n. 372/2008 e n. 1396/2008, che devono essere integralmente applicate. Su tale base e per le particolari situazioni verificabili nell'ambito della misura in questione, si specifica quanto segue.

- 1. I materiali necessari per taluni interventi (come ad es. i pali per opere di ingegneria naturalistica connesse alla viabilità forestale), che possono oggettivamente essere forniti direttamente dal beneficiario dell'aiuto, rientrano tra i contributi in natura riconosciuti ammissibili. In tal senso, per la determinazione del relativo valore, deve essere fatto riferimento alle voci di prezzario disponibili; in carenza occorre una certificazione sottoscritta da un tecnico qualificato dalla quale risulti l'idoneità del materiale fornito ed il relativo valore.
- 2. L'utilizzo di macchine e attrezzature aziendali rientra tra le spese ammissibili. Il valore di utilizzo di tali macchine e/o attrezzature deve essere determinato tenendo conto dell'effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo, in condizioni di ordinarietà, e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dal prezzario.
- 3. Il lavoro volontario non retribuito, così come puntualmente definito e disciplinato dalle disposizioni regionali richiamate, può essere reso per operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli operatori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali. Si possono verificare pertanto due situazioni:
 - 3.1 il beneficiario della misura è un'azienda agricola: si applica la procedura prevista per la determinazione del volume massimo ammissibile di lavoro volontario non retribuito di cui alla DGR 1396/2008:
 - 3.2 il beneficiario è un soggetto diverso dall'azienda agricola (impresa forestale o privato proprietario). In tal caso, dovendo fare comunque salvo il principio di compatibilità del lavoro prestato per l'investimento e la normale occupazione, in analogia con quanto stabilito con la richiamata DGR n. 1396/2008 si assume come parametro di riferimento la quantità di 360 ore (45 giornate), a titolo di valutazione forfetaria del tempo disponibile da dedicare all'investimento. Nel caso dell'impresa forestale, che secondo la normativa italiana svolge attività agricola, possono essere computate anche le ulteriori 120 ore (15 giornate) per ogni parente e affine fino al terzo grado impiegato per l'esecuzione dell'investimento, comunque fino a un massimo di 360 ore (45 giornate). Resta ovviamente salva la facoltà di esperire opportune valutazioni istruttorie in merito alla capacità fisica e professionale dei soggetti richiedenti.

Si rammenta comunque che, ai fini della corresponsione dell'aiuto e secondo le disposizioni comunitarie vigenti, la spesa rendicontata, al netto dei contributi in natura, deve essere pari almeno all'intero contributo pubblico.

Si invita pertanto ad attenersi alle indicazioni sopra riportate e, nel rimanere a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Dr. Maurizio Carmisciano